



# COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 08/2020

## IL SINDACO

**VISTO** il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

**VISTI** il D.P.C.M. 08 Marzo 2020 ed il D.P.C.M. 09 Marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020 con cui vengono prorogate sino al 13 Aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09, 11 e 22 Marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro Salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto del 28 Marzo 2020;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale Nr. 04 del 21 Marzo 2020 contenente quale termine di efficacia degli obblighi ivi riportati la data del 03 Aprile 2020;

**CONSIDERATO** che un rischio di assembramento si pone in particolar modo in occasione delle cerimonie funebri per l'usanza di vegliare la salma nell'abitazione del defunto;

**DATO ATTO** che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente ulteriori e più adeguate misure di contenimento meglio rapportare alla realtà del territorio comunale di Carosino, intensificando l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica e contrastando le azioni che favoriscono gli assembramenti;

**RITENUTO** dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

**VISTI** gli Articoli 50 e 54 del D.Lgs. Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

**VISTI** i D.P.C.M. 08, 09, 11 e 22 Marzo 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 Aprile 2020;

**VISTO** l'Articolo 32 della Legge 833 del 23/12/1978;

**VISTO** il D.L. Nr. 06 del 23/02/2020;

**VISTO** il D.Lgs. Nr. 267/2000;

**VISTA** la L.R. Nr. 05 del 18/02/2014;

**VISTA** la L.R. Nr. 67 del 28/12/2018;

**VISTO** lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

## **ORDINA**

- 1) **Di confermare** nei contenuti la propria Ordinanza Sindacale Nr. 04 del 21 Marzo 2020 stabilendo quale termine di efficacia della stessa la data del 13 Aprile 2020, salvo ulteriori direttive;
- 2) **Con effetto immediato e sino al 13 Aprile 2020:**
  - a) Che sia vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto;
  - b) Che la salma sia trasportata presso la "Sala Mortuaria" del Cimitero Comunale per l'allestimento della camera ardente;
  - c) Che l'accesso alla sala mortuaria per il commiato sia riservato solo agli strettissimi parenti (genitori, coniuge, figli, nipoti, fratelli e sorelle) del defunto;
  - d) Che l'accesso alla sala mortuaria sia contingentato nel numero e nel tempo nella misura di 4 persone per volta tra gli appartenenti alle categorie indicate nel punto precedente e nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti.

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente atto viene preventivamente trasmesso al Prefetto di Taranto, ai sensi dell'Articolo 54 Comma 4 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..

***Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito delle spese.***

## **DISPONE**

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notiziare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al SUAP, al Responsabile dei servizi Cimiteriali ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di inviare copia all'ASL- Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. igiene degli ambienti di medicina e di comunità;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

## **DEMANDA**

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 02 Aprile 2020.



Il Sindaco  
**Ennio Di CILLO**